



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

Agli Uffici della Motorizzazione Civile di
Venezia, Verona, Bologna, Parma, Forlì-
Cesena e Ancona e rispettive Sezioni
coordinate

Al Centro Prove Autoveicoli di Bologna e
relative Sezioni coordinate

Regione Veneto

Regione Emilia-Romagna

Regione Marche

LORO SEDI

Direttiva 1/2025/DGTNE

Oggetto: Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio. - **Revisione 5.**

In considerazione dell'avvenuto esaurimento dell'iniziale esigenza di abilitare l'ampia platea di soggetti che, all'indomani del 20.05.2018, data fissata dall'art. 13, comma 2, del D.M. 214/2017 - "Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE" - quale linea di demarcazione tra il vecchio ed il nuovo sistema per conseguire l'abilitazione ad effettuare la revisione dei veicoli ai sensi dell'art. 80 del C.d.S. - data successivamente posticipata al 31.08.2018 (D.D. 211 del 18.05.2018) - erano necessari nel mercato di riferimento per assicurare lo svolgimento, appunto, delle attività di revisione dei veicoli sia presso i **centri di controllo privati** sia presso i **centri 870** (cfr. D.M. 446/2021 come modificato dal D.M. 21.09.2023), è possibile procedere ad una riorganizzazione delle procedure interne a questa Direzione Generale Territoriale, sottese all'abilitazione degli **ispettori autorizzati**, al fine di conseguire una maggiore uniformità ed una maggiore efficienza ed economicità dell'azione amministrativa in un'ottica di semplificazione per l'utenza.

Premesso quanto sopra, con **decorrenza 01.04.2025**, la Direttiva 16-bis/2023/DGTNE del 23.11.2023 (prot. 287363) è abrogata e sostituita dalla presente.

Parimenti è stata conseguentemente rivisitata tutta la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della DGT (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica), al fine di omogeneizzarla con la presente disposizione.

L'utilizzo della **modulistica** predisposta è elemento sostanziale per poter accedere alle diverse formalità. L'inosservanza di questa indicazione comporta l'**automatica archiviazione delle istanze**. Analogamente anche la modalità di **trasmissione** delle istanze è elemento sostanziale per la presa in carico delle medesime. Il mancato rispetto delle indicazioni fornite comporta l'**automatica archiviazione delle istanze**.



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtnet@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

§ § § § § §

SOMMARIO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE
2. COMPETENZA TERRITORIALE
3. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE, INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D'INTERESSE
4. OPERATORI AUTORIZZATI
5. VIGILANZA SUI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI
6. REGISTRO GENERALE INFORMATIZZATO DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI (RCC)
7. ORGANISMI DI FORMAZIONE
8. FORMAZIONE INIZIALE E D'INTEGRAZIONE DELL'ABILITAZIONE
9. FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO
10. COMMISSIONI D'ESAME
11. ESAME DI ABILITAZIONE
12. ISCRIZIONE AL RUI
13. AGGIORNAMENTO DELL'ISCRIZIONE AL RUI
14. ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ISPETTORE AUTORIZZATO
15. VIGILANZA SUGLI ISPETTORI AUTORIZZATI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Per i fini che qui interessano, è necessario procedere, preventivamente e selettivamente, ad una analisi ricognitiva dei **soggetti** (ispettori) e delle **strutture** (centri di controllo) interessati dalle procedure amministrative appresso individuate ed al relativo regime giuridico.

1.1 Soggetti

La funzione di controllo tecnico sui veicoli ai sensi del D.M. 214/2017, può essere svolta esclusivamente dopo avere conseguito l'iscrizione al RUI, dai seguenti soggetti:

- **ispettori abilitati**: funzionari del Dipartimento per la mobilità sostenibile del MIT, abilitati a effettuare gli accertamenti tecnici ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 del C.d.S.;
- **ispettori autorizzati**: soggetti che - dopo aver svolto la prescritta formazione ed aver superato il relativo esame - sono autorizzati ad effettuare presso i centri di controllo privati o nei centri 870, nei limiti di quanto previsto, l'attività di revisione di veicoli, rimorchi e semirimorchi compatibili con il livello di autorizzazione conseguito;
- **ispettori ausiliari**: ispettori di cui al D.M. 214/2017 abilitati ad espletare le operazioni di cui all'art. 80 del C.d.S. sui veicoli pesanti, ai sensi dell'art. 92/4-septies del decreto-legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 e successive proroghe. (cfr. funzionari del MIT in quiescenza, già abilitati a effettuare gli accertamenti tecnici ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 del C.d.S.).

Esiste poi la categoria degli **ispettori "ope legis"** ovvero gli ispettori che, in possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20.05.2018 erano già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusi entro la predetta data abbiano superato il prescritto esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31.08.2018 (cfr. i responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018, abilitati all'esercizio della funzione di ispettori unicamente per la revisione dei veicoli leggeri). Come tali gli ispettori **"ope legis"** hanno un'abilitazione sostanzialmente equiparata a quella degli autorizzati di modulo B.

Per detta ultima categoria occorre ulteriormente distinguere tra:



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

- **ispettore “*ope legis*” in attività**: soggetto che svolge la sua attività in maniera continuativa e, come “responsabile tecnico” esclusiva, presso la sede operativa di una impresa o presso un consorzio cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t;
- **ispettore “*ope legis*” non in attività**: soggetto che alla data del 26.02.2022 (data di entrata in vigore del D.M. 16.02.2022) non svolgeva la sua attività in maniera continuativa e, come “responsabile tecnico” esclusiva, presso la sede operativa di una impresa o presso un consorzio cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.

1.2 Strutture

La funzione di controllo tecnico sui veicoli ai sensi del D.M. 214/2017, può essere svolta esclusivamente presso le seguenti strutture:

- **centri di controllo pubblici**: Uffici della Motorizzazione Civile;
- **centri di controllo privati**: imprese di cui all’art. 10 del d.P.R. 558/1999 autorizzate ai sensi dell’art. 80/8 del C.d.S. ad effettuare le operazioni di revisione ivi previste;
- **centri 870**: imprese di cui all’art. 10 del d.P.R. 558/1999 autorizzate dalla Direzione Generale per la motorizzazione ai sensi dell’art. 19 e tabella III, punto 3), della legge 870/1986, per l’espletamento delle attività di revisione di tutti i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e loro rimorchi o semirimorchi, nonché di veicoli con massa complessiva a pieno carico anche inferiore o uguale a 3,5 t se capaci di contenere più di sedici persone compreso il conducente.

I **controlli tecnici sui veicoli pesanti** sono svolti presso:

- centri di controllo pubblici; le operazioni sono espletate:
 - da ispettori abilitati
- centri di controllo privati titolari dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione provinciale (Provincia o Città metropolitana) territorialmente competente in ragione della sede di svolgimento dell’attività (**operatori autorizzati**); le operazioni sono espletate:
 - da ispettori autorizzati;
 - da ispettori ausiliari;
 - da ispettori abilitati;
- centri 870, fino al 18° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 19 del D.M. 446/2021 (c.d. decreto tariffe). In tal caso le operazioni sono espletate, alternativamente:
 - da ispettori autorizzati;
 - da ispettori abilitati;
 - da ispettori ausiliari, anche per la revisione dei veicoli a motore capaci di contenere più di sedici persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, nel rispetto dell’abilitazione di cui gli stessi sono titolari.

Fino al 18° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 19 del D.M. 446/2021 (c.d. decreto tariffe), presso i **centri 870** possono essere svolte le revisioni di tutti i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e loro rimorchi o



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

semirimorchi, nonché di veicoli con massa complessiva a pieno carico anche inferiore o uguale a 3,5 t se capaci di contenere più di sedici persone compreso il conducente.

Allo scadere del 18° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 19 del D.M. 446/2021 (c.d. decreto tariffe) i centri 870 potranno continuare ad operare esclusivamente per la revisione di veicoli adibiti al trasporto dei passeggeri nonché dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata (ATP).

2. COMPETENZA TERRITORIALE

Al fine di uniformare e semplificare la gestione delle competenze attribuite a questa Direzione Generale Territoriale quale organismo di supervisione per il Nord-Est del Paese, è necessario, *in primis*, distinguere tra le competenze relative ai **soggetti** (ispettori) e quelle relative alle **strutture** (centri di controllo, centri 870).

2.1 Soggetti

Ai fini della gestione delle procedure di esame, è definito un unico ambito territoriale di riferimento che coincide con l'ambito territoriale di competenza di questa Direzione Generale Territoriale (regioni Veneto, Emilia-Romagna e Marche). Nell'predetto ambito territoriale operano 3 Commissioni d'esame (vedi paragrafo "COMMISSIONI D'ESAME").

La competenza delle suddette **Commissioni d'esame**, senza alcuna distinzione tra di esse, è circoscritta ai candidati che hanno svolto il corso di formazione (obbligatorio) propedeutico all'esame presso un organismo di formazione avente sede nell'ambito territoriale di competenza di questa Direzione Generale Territoriale (regioni Veneto, Emilia-Romagna e Marche).

Per i corsi già conclusi alla data del 31.12.2022, in alternativa a quanto sopra precisato, la competenza può essere estesa in base alla residenza del candidato.

Ai fini dell'**iscrizione** al RUI, sono di competenza degli Uffici Motorizzazione Civile presso cui operano le Commissioni d'esame gli:

- **ispettori autorizzati "modulo B"**: ispettori non "*ope legis*" che abbiano frequentato i corsi di formazione afferenti ai moduli A, B (per l'abilitazione alla revisione dei **veicoli leggeri**) e sostenuto con esito favorevole il relativo esame di abilitazione;
- **ispettori autorizzati "modulo C"**: ispettori che abbiano frequentato il corso di formazione afferente al modulo C (per l'abilitazione alla revisione dei **veicoli pesanti**) e sostenuto con esito favorevole il relativo esame di abilitazione.

Sono invece di competenza dell'Ufficio di supporto 2 di questa Direzione Generale Territoriale le attività di **iscrizione** al RUI degli:

- **ispettori ausiliari** che operano presso gli Uffici/Sezioni della Motorizzazione Civile appartenenti a questa Direzione Generale Territoriale;
- **ispettori "*ope legis*" non in attività**, che risiedono nell'ambito territoriale di questa Direzione Generale Territoriale.

Le operazioni di **modifica/aggiornamento** delle informazioni registrate nel RUI, che per comodità si elencano:



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

- **aggiornamento periodico della formazione;**
 - aggiornamento delle informazioni relative alla **firma digitale** e/o all'**assicurazione**;
 - aggiornamento di eventuali **altre informazioni** (i.e. rettifica anagrafica);
 - sospensione, riattivazione e revoca dell'**abilitazione**;
- sono di competenza dell'Ufficio di supporto 2 di questa Direzione Generale Territoriale.

Ai fini della **vigilanza** sull'attività svolta dagli ispettori autorizzati che operano presso le strutture (centri di controllo privati o centri 870) ubicate nelle regioni Veneto, Emilia-Romagna e Marche, la competenza è attribuita agli Uffici/Sezioni della Motorizzazione Civile territorialmente competenti in ragione della sede operativa.

Per gli **ispettori "ope legis" in attività**, ogni competenza è rimessa all'Amministrazione provinciale (Provincia o Città metropolitana) territorialmente competente in ragione della sede di esercizio dell'attività.

2.2 Strutture

Tutte le attività tecniche (verifica dell'idoneità dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni) prodromiche al rilascio dell'**autorizzazione** da parte dell'Amministrazione provinciale (Provincia o Città metropolitana), su richiesta di quest'ultima, sono svolte dall'Ufficio/Sezione della Motorizzazione Civile territorialmente competente in ragione della sede di esercizio dell'attività.

Parimenti sono di competenza del medesimo Ufficio/Sezione anche i compiti di **vigilanza tecnica**.

Tutte le attività necessarie per l'**accreditamento di un centro 870** sono svolte dall'Ufficio/Sezione della Motorizzazione Civile territorialmente competente in ragione della sede di esercizio dell'attività.

Le attività di assegnazione e incarico delle **sedute operative** di revisione ai singoli ispettori (abilitato, autorizzato o ausiliario) sono gestite secondo le procedure individuate con la Direttiva 10/2023/DGTNE.

3. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE, INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D'INTERESSE

3.1 Condizioni di esclusione

Non è ammesso un rapporto di lavoro subordinato (es. dipendente, a tempo determinato, a tempo parziale, di apprendistato, intermittente, etc.) tra l'operatore autorizzato e l'ispettore autorizzato. Per detti ispettori (ispettori autorizzati "modulo C") è ammesso esclusivamente lo status di "*lavoratore autonomo*".

Gli ispettori autorizzati che siano legati da un rapporto di lavoro subordinato con un centro di controllo privato autorizzato alla revisione dei veicoli leggeri, se titolari di abilitazione di cui al "modulo C", non possono in alcun caso svolgere l'attività di revisione dei veicoli pesanti presso il medesimo centro, se questo è anche operatore autorizzato.

Parimenti l'ispettore autorizzato non può svolgere l'attività di revisione presso l'operatore autorizzato di cui è titolare. Detta limitazione, nel caso di società, si applica a:



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

- a) tutti i soci delle società di persone;
- b) soci accomandatari delle società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) amministratori per ogni altro tipo di società.

3.2 Incompatibilità e conflitto d'interessi

Rappresentano situazioni di incompatibilità e/o conflitto d'interessi, anche potenziale, di un ispettore autorizzato con un operatore autorizzato, tutte quelle previste dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 62/2013:

- rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con operatori autorizzati, in qualunque modo retribuiti, avuti negli ultimi tre anni o attualmente in corso, in prima persona o da parte di parenti o affini entro il secondo grado, da parte del coniuge o del convivente.

In buona sostanza, ai sensi dell'art. 17 del D.M. 446/2021 nella versione novellata dal D.M. 237/2023, le cause di esclusione e le situazioni di incompatibilità/conflitto d'interessi degli ispettori autorizzati di modulo C riguardano esclusivamente gli operatori autorizzati (ed i centri 870) presso i quali i medesimi sono chiamati ad operare in ragione della disponibilità fornita (cfr. Direttiva 10/2023/DGTNE).

4. OPERATORI AUTORIZZATI

Sono **operatori autorizzati** i centri di controllo privati titolari dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale (Provincia o Città metropolitana) territorialmente competente in ragione della sede di esercizio dell'attività, che svolgono le attività di **revisione dei veicoli pesanti**.

Le imprese di cui all'art. 10 del d.P.R. 558/1999, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione delle revisioni dei veicoli pesanti da parte della competente Amministrazione provinciale (Provincia o Città metropolitana), devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) requisiti dei **titolari** delle imprese, conformemente all'articolo 240, comma 1, lettere da a) ad e), del D.P.R. 495/1992. Nel caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare della stessa; nel caso di società devono essere posseduti:
 - da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
 - dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - dagli amministratori, per ogni altro tipo di società;
- b) **capacità finanziaria** di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 170/1995, comprovata nei modi e nelle forme di cui all'articolo 239, comma 2, lettera b), del D.P.R. 495/1992;
- c) **certificazione ISO 9001**;
- d) dotazione permanente delle **attrezzature e strumentazioni** di cui all'art. 11 del D.M. 214/2017;
- e) dotazioni informatiche idonee e adeguate al supporto dell'intera gestione dell'attività di trasmissione di dati e documenti relativi all'intero processo di espletamento, esiti ed archiviazione della revisione al CED della DGMOT, e comunque tali da consentire l'esercizio delle linee di collegamento locale e geografico ai sistemi di controllo definiti dalla stessa DGMOT;
- f) **locali** che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono essere destinati esclusivamente alle operazioni di revisione, quando in corso, e separati da quelli eventualmente utilizzati per l'attività di autoriparazione. Detti locali devono avere le seguenti dimensioni minime:
 - i. superficie totale non inferiore a 250 m², comprensiva del corpo di fabbrica principale e delle superfici dei locali ad uso ufficio, servizi ed altre pertinenze, che possono essere



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

- collocati anche in corpi di fabbrica distinti, purché all'interno dello stesso comprensorio;
- ii. corpo di fabbrica principale, ove è posizionata la linea, o le linee, di revisione con:
- superficie non inferiore a 200 m² per ciascuna linea;
 - larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m;
 - altezza non inferiore a 6,20 m se la linea è munita di ponte sollevatore, oppure non inferiore a 5,0 m se la linea è munita di fossa di ispezione;
 - varchi per l'ingresso e l'uscita dei veicoli di larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m;
- i. area di manovra esterna al corpo di fabbrica principale di superficie non inferiore a 600 m² comprensivi, eventualmente, anche delle superfici di aree di accumulo nella disponibilità dell'operatore autorizzato e situate nelle immediate vicinanze.

Le imprese già autorizzate ai sensi dell'art. 80/8 del C.d.S. all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli leggeri possono richiedere l'autorizzazione ai fini del riconoscimento quale operatore autorizzato, comprovando il possesso di tutti i requisiti previsti.

La validità dell'autorizzazione è subordinata alla permanenza nel tempo di tutti i requisiti previsti. Ogni variazione o perdita dei requisiti (anche temporanea) deve essere tempestivamente comunicata alla competente Amministrazione provinciale (Provincia o Città metropolitana).

Non è consentito svolgere in una medesima seduta revisioni di veicoli pesanti e revisioni di veicoli leggeri.

Al rilascio dell'autorizzazione da parte della competente Amministrazione provinciale (Provincia o Città metropolitana) consegue, da parte della stessa, la comunicazione al CED della DGMOT ai fini dell'iscrizione dell'operatore autorizzato nel registro generale informatizzato dei centri di controllo privati (RCC).

È onere dell'operatore autorizzato richiedere il collegamento telematico con il CED.

Le verifiche tecniche di competenza degli Uffici/Sezioni della Motorizzazione Civile territorialmente competente in ragione della sede di esercizio dell'attività dell'impresa che ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione ai fini del riconoscimento quale operatore autorizzato, sono svolte, compatibilmente con la programmazione già definita, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta.

È onere dell'operatore autorizzato dotarsi di personale idoneo (numericamente e tecnicamente) a garantire il necessario supporto all'ispettore incaricato dell'espletamento delle attività di revisione dei veicoli pesanti.

Le operazioni di revisione effettuate presso gli operatori autorizzati avvengono in conformità alle disposizioni del D.M. 214/2017 (artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e relativi allegati) e del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 18.05.2018, n. 211.

Lo stato di efficienza degli organi e delle parti del veicolo non raggiungibili senza smontaggio è comprovato da una dichiarazione attestante la corretta attività di manutenzione eseguita sul veicolo, in conformità al dettato di cui all'art. 79, comma 1, del C.d.S., prodotta, secondo il caso che ricorre, dal proprietario, dall'usufruttuario, dal locatario con facoltà di acquisto o dal venditore con patto di riservato dominio.



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

Per l'esercizio delle incombenze amministrative connesse con le funzioni loro affidate, gli operatori autorizzati possono avvalersi degli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 264/1991.

Le operazioni di revisione svolte presso gli operatori autorizzati sono svolte, come detto, anche dagli ispettori autorizzati.

5. VIGILANZA SUI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI

La **vigilanza amministrativa** sui centri di controllo privati è esercitata dalle amministrazioni Provinciali.

La **vigilanza tecnica** sui centri di controllo privati nonché i controlli di cui all'art. 80, comma 10, del C.d.S. (controlli a campione sui veicoli revisionati dai centri di controllo privati) sono esercitati dalle DGT, per il tramite degli Uffici/Sezioni della Motorizzazione Civile, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Gli Uffici/Sezioni della Motorizzazione Civile all'esito dell'attività di vigilanza svolta, comunicano all'Amministrazione provinciale (Provincia o Città metropolitana) territorialmente competente ogni fatto o atto da cui emerga una violazione della normativa vigente. Unitamente alla comunicazione deve essere trasmesso all'Amministrazione provinciale (Provincia o Città metropolitana) anche la copia del verbale redatto in occasione del controllo, dal quale risulti l'avvenuta contestazione formale (notifica) al trasgressore o, se del caso, ai trasgressori.

I provvedimenti sanzionatori (sospensione o revoca dell'autorizzazione) conseguenti all'esercizio della suddetta attività di vigilanza sono adottati dall'Amministrazione provinciale (Provincia o Città metropolitana) territorialmente competente.

6. ORGANISMI DI FORMAZIONE

I corsi di formazione iniziale per gli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli (*ispettori autorizzati*), i corsi di integrazione dell'abilitazione ed i corsi di aggiornamento periodico sono svolti da soggetti accreditati/autorizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto indicato all'art. 13 del D.M. 214/2017 ed al relativo Allegato IV.

Il corpo docente degli organismi di formazione è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 9, dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 17.04.2019.

La lista degli organismi di formazione presenti nell'ambito territoriale di competenza di questo organismo di supervisione (*Direzione Generale Territoriale del Nord-Est*), ed i successivi eventuali aggiornamenti, è trasmessa dalla Regione Veneto, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Marche, secondo il caso che ricorre, all'**indirizzo PEC di questa Direzione Generale Territoriale**:

- Direzione Generale Territoriale del Nord-Est dgt.nordest@pec.mit.gov.it;

7. FORMAZIONE INIZIALE E D'INTEGRAZIONE DELL'ABILITAZIONE

La formazione iniziale è strutturata su due moduli:

- **modulo A** (teorico) della durata di 120 ore;
- **modulo B** (teorico-pratico) della durata di 176 ore.



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

La formazione di integrazione dell'abilitazione è strutturata su un modulo:

- **modulo C** (teorico-pratico) della durata di 50 ore.

Al termine del corso di formazione iniziale o del corso d'integrazione dell'abilitazione ad ogni discente è rilasciato, in formato elettronico, il **fascicolo del candidato** (che a seguito dell'abilitazione diverrà il **fascicolo dell'ispettore**), sottoscritto digitalmente.

Detto fascicolo contiene, secondo il caso che ricorre, la seguente documentazione:

- a) se trattasi di corsi di **formazione iniziale**:
- titolo di studio;
 - documentazione comprovante l'esperienza maturata;
 - attestato di frequenza con profitto del modulo B frequentato;
 - certificato di formazione professionale di **ispettore di modulo B** (*una volta conseguito*);
- b) se trattasi di corsi di **integrazione dell'abilitazione di modulo B in modulo C**:
- titolo di studio;
 - documentazione comprovante l'esperienza maturata;
 - attestato di frequenza con profitto del modulo B frequentato;
 - certificato di formazione professionale di ispettore di modulo B;
 - attestato di frequenza con profitto del modulo C frequentato;
 - certificato di formazione professionale di **ispettore di modulo C** (*una volta conseguito*);
- c) se trattasi di corsi di **integrazione dell'abilitazione di ispettore "ope legis" in modulo C**:
- documentazione comprovante l'abilitazione posseduta (*);
 - attestato di frequenza con profitto del modulo C frequentato;
 - certificato di formazione professionale di **ispettore di modulo C** (*una volta conseguito*).

- (*) La documentazione comprovante l'abilitazione di un ispettore "ope legis" consiste in qualsiasi documentazione con la quale l'Amministrazione provinciale (Provincia o Città metropolitana) o la Regione a Statuto Speciale competente attesta che l'ispettore "ope legis", alternativamente:
- svolge la sua attività in maniera continuativa presso la sede operativa di una impresa o di un consorzio cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli leggeri;
 - era già autorizzato o abilitato alla data del 20 maggio 2018;
 - avendo partecipato ai corsi conclusi entro il 20 maggio 2018, aveva superato il prescritto esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018.

L'ammissione ai corsi di formazione iniziale è subordinata al possesso dei seguenti **requisiti**, la cui preventiva verifica compete all'organismo di formazione:

- 1) titolo di studio individuato tra quelli previsti dall'art. 2, comma 3, dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 17.04.2019;
- 2) esperienza (debitamente comprovata) nelle aree riguardanti i veicoli stradali, conseguita nei modi e nelle forme previste dall'art. 2, commi 5, 6 e 7, dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 17.04.2019;
- 3) per i cittadini di uno Stato extra-UE con cui sia operante specifica condizione di reciprocità (circostanza che allo stato attuale non ricorre con alcun Paese), certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue.



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

La verifica dei suddetti requisiti, effettuata, come detto, dall'organismo di formazione, non impegna in alcun modo, ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, né questa Direzione Generale Territoriale (organismo di supervisione) né la Commissione d'esame.

I soggetti già autorizzati o abilitati alla data del 31.08.2018 all'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 (ispettori "*ope legis*"), sono equiparati agli ispettori autorizzati di "modulo B".

I moduli A e B consentono, previo superamento dell'esame di abilitazione, l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 (veicoli leggeri).

Il modulo C consente, previo superamento dell'esame di abilitazione, l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), e dei relativi rimorchi e semirimorchi (veicoli pesanti).

I soggetti erogatori dei corsi, prima dell'avvio dei singoli corsi, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data di avvio (escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festività), comunicano alla Regione che li ha accreditati/autorizzati, tramite PEC, le seguenti informazioni:

- calendario dettagliato del corso;
- elenco dei partecipanti;
- elenco dei docenti.

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate prima dell'inizio del corso.

8. FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO

Con periodicità triennale, nella vigenza della propria attività, ogni ispettore autorizzato deve frequentare con profitto un corso di aggiornamento della durata minima di 30 ore, il cui programma è previsto dall'art. 9 del D.D. 40/2022 come modificato dal D.D. 26.10.2023, al fine di mantenere il proprio titolo abilitativo.

I termini per la formazione di aggiornamento degli ispettori "*ope legis*" in attività sono i seguenti:

- 31.03.2025 ispettori abilitati o autorizzati prima del 31.12.2010;
- 31.12.2025 ispettori abilitati o autorizzati tra il 01.01.2011 e il 31.08.2018.

Le successive scadenze sono determinate a partire dalle scadenze sopra richiamate per ciascuno scaglione:

- 31.12.2027;
- 31.12.2028;

e così a seguire, senza che l'eventuale frequenza anticipata alteri la scadenza prevista.

Per gli ispettori "*ope legis*" non in attività, il termine triennale per il conseguimento della formazione di aggiornamento decorre dalla data di iscrizione al RUI.



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

Gli ispettori “*ope legis*” che intendono conseguire l’abilitazione di modulo C, devono sempre e comunque frequentare con profitto un corso di aggiornamento:

- prima dell’ammissione all’esame corso di modulo C iniziato dopo il 26.02.2022;
- prima dell’iscrizione al RUI corso di modulo C iniziato prima del 26.02.2022.

Conseguentemente i successivi termini per la formazione di aggiornamento decorrono:

- dalla data dell’esame se il corso di aggiornamento della formazione (obbligatorio) è stato frequentato ai fini dell’ammissione all’esame;
- dalla data dell’iscrizione al RUI se il corso di aggiornamento della formazione (obbligatorio) è stato frequentato ai fini di detta iscrizione.

Per gli ispettori di modulo B o di modulo C (non già “*ope legis*”), l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data dell’esame di abilitazione.

L’ammissione ai corsi di aggiornamento è subordinata alla verifica, da parte dell’organismo di formazione, del possesso dell’abilitazione (indifferentemente modulo B o modulo C o, nei casi previsti, “*ope legis*”).

Il 50% del monte ore complessivo del corso (15 ore per i corsi di durata 30 ore) può essere erogato in modalità FAD (formazione a distanza) sincrona.

Le assenze non potranno superare il 10% del monte ore complessivo del corso.

Al termine del corso di aggiornamento, il soggetto erogatore, previa valutazione positiva dell’idoneità del candidato, rilascia un attestato di frequenza con profitto che aggiorna il **fascicolo dell’ispettore**.

Anche l’avvio dei corsi di formazione di aggiornamento è subordinato alla preventiva comunicazione, tramite PEC, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data di avvio (escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festività), alla Regione che li ha accreditati/autorizzati, delle seguenti informazioni:

- calendario dettagliato del corso;
- elenco dei partecipanti;
- elenco dei docenti.

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate prima dell’inizio del corso.

9. COMMISSIONI D’ESAME

Al fine di assicurare la più ampia flessibilità amministrativa ed al contempo garantire la piena ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 14 del D.D. 40/2022 come successivamente modificato e integrato dal D.D. 26.10.2023, presso questa Direzione Generale Territoriale, per l’abilitazione degli ispettori dei centri di controllo privati, sono istituite 3 Commissioni d’esame aventi sede:

- **Commissione VENETO** Motorizzazione Civile di Venezia
Strada della Motorizzazione Civile, 13
Mestre (Venezia)
umc-venezia@pec.mit.gov.it;
- **Commissione EMILIA-ROMAGNA** Motorizzazione Civile di Bologna
Via dell’Industria, 13
Bologna



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

- **Commissione MARCHE**

umc-bologna@pec.mit.gov.it

Motorizzazione Civile di Ancona

Via 1° Maggio, 142

Ancona

umc-ancona@pec.mit.gov.it

Le singole Commissioni d'esame sono costituite da 3 componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un congruo numero di componenti supplenti. Ogni Commissione è coadiuvata da un segretario. I componenti effettivi delle Commissioni d'esame restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di due volte. I requisiti dei componenti sono i seguenti:

- **Presidente** dirigente;
- **componente 1** funzionario con esperienza in meccanica o mecatronica;
- **componente 2** funzionario con esperienza in metrologia, in componentistica elettronica di bordo e in sistemi di qualità;
- **segretario** personale appartenente almeno all'Area Assistenti - F3.

Le Commissioni d'esame operano in conformità alle norme vigenti ed alle disposizioni impartite da questa Direzione Generale Territoriale ed alle indicazioni del rispettivo Presidente.

Le **date delle sessioni d'esame**, per ogni anno solare, sono individuate da uno specifico provvedimento adottato da questa Direzione Generale Territoriale, quale organismo di supervisione, sentiti i Presidenti delle Commissioni d'esame, entro la fine del mese di gennaio dell'anno di riferimento e pubblicato sul proprio sito internet istituzionale (www.dgtne.it), nella specifica pagina.

In via straordinaria, al fine di contemperare il nuovo regime organizzativo con il precedente (Direttiva 16-bis/2023/DGTNE), successivamente all'adozione della presente direttiva, sarà emanato il provvedimento formale di cui sopra, con il quale saranno ridefinite, per l'anno 2025, le date d'esame fissate nel precedente impianto organizzativo.

Per ciascuna sessione d'esame, le date individuate nel suddetto provvedimento costituiscono il primo giorno d'esame in cui i candidati, ammessi all'esame e convocati nelle forme di rito, svolgono la prova teorica a quiz. Le successive date di svolgimento delle altre prove sono stabilite dal Presidente di ogni Commissione e comunicate ai candidati all'esito della valutazione della prova teorica.

I compensi per i membri della Commissione sono determinati in coerenza con quanto disciplinato dall'articolo 92, commi 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020. La misura del compenso "lordo" è pari a:

- | | | |
|---|------------|-------------|
| • compenso base | Presidente | € 1.980,00 |
| | componente | € 1.800,00 |
| | segretario | € 1.620,00; |
| • compenso integrativo (per elaborato o candidato esaminato) | Presidente | € 1,10 |
| | componente | € 1,00 |
| | segretario | € 0,90. |

Il compenso base di cui sopra si intende globale per ogni sessione d'esame e non per singola giornata di impegno; partecipazioni parziali alla sessione d'esame comportano la rideterminazione del

pag. 12 di 28



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it

dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

compenso spettante in ragione del numero di sedute a cui il membro ha partecipato.

In ogni caso il compenso globale di ciascun membro della Commissione non può eccedere i seguenti limiti "lordi":

- Presidente € 8.800,00
- componente € 8.000,00
- segretario € 6.400,00.

10. ESAME DI ABILITAZIONE

L'accesso all'esame di **abilitazione** degli aspiranti ispettori è subordinato al possesso dei seguenti **requisiti**:

- maggiore età;
- non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente all'Unione Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
- non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali (*a tal fine sono da considerare tutte le eccezioni previste dalla circolare prot. 14087 del 08.05.2023*);
- aver conseguito uno dei titoli di studio previsti dall'art. 2, comma 3, dell'Accordo del 17 aprile 2019;
- avere conseguito l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali prevista dall'art. 2, commi da 5 a 7, dell'Accordo del 17 aprile 2019;
- condizione di reciprocità e certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (per i cittadini extra-UE);
- attestato di frequenza con profitto del modulo formativo B di cui all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019.

L'accesso all'esame di **integrazione** dell'abilitazione di ispettore è subordinato al possesso dei seguenti **requisiti**:

- non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente all'Unione Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
- non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali (*a tal fine sono da considerare tutte le eccezioni previste dalla circolare prot. 14087 del 08.05.2023*);
- abilitazione di modulo B (*sono esonerati gli ispettori "ope legis"*);
- documentazione comprovante lo status di ispettore "*ope legis*" (*sono esonerati gli ispettori di modulo B*);



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

- condizione di reciprocità e certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (per i cittadini extra-UE);
- attestato di frequenza con profitto del modulo formativo C di cui all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019;
- attestato di frequenza, con profitto, di un corso di aggiornamento della formazione, conforme a quanto previsto dall'art. 9 del D.D. 16.02.2022 *(sono esonerati gli ispettori di modulo B e gli ispettori "ope legis" che hanno avuto accesso alla formazione di modulo C dopo il 26.02.2022)*.

L'**attestato di frequenza** con profitto del modulo formativo B (formazione iniziale) o modulo formativo C (formazione per l'integrazione dell'abilitazione) ha **validità amministrativa pari a tre anni**. Non è più possibile iscriversi all'esame dopo che la validità amministrativa dell'attestato è scaduta.

La **verifica dei suddetti** requisiti compete a questa Direzione Generale Territoriale, relativamente al proprio ambito territoriale di riferimento, quale organismo di supervisione, ai sensi dell'art. 11 del D.D. 40/2022, come modificato dal D.D. 26.10.2023.

Le **istanze**, redatte in modo conforme al modello stabilito (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica) e complete di tutta la documentazione prevista, devono pervenire all'Ufficio Motorizzazione Civile sede della Commissione d'esame liberamente prescelta dal candidato, **esclusivamente tramite PEC** all'indirizzo in precedenza indicato (vedi paragrafo "COMMISSIONI D'ESAME"), entro il termine perentorio individuato per ciascuna sessione d'esame nel provvedimento di fissazione del calendario d'esame.

L'**oggetto della PEC**, per ragioni di protocollazione e smistamento, dovrà sempre essere conforme al seguente modello:

Ispettore revisione NOME e COGNOME – Domanda esame
(esempio: Ispettore revisione Giuseppe Garibaldi – Domanda d'esame)

Come chiarito in premessa, il mancato rispetto del suddetto parametro (oggetto della PEC) comporta l'automatica archiviazione dell'istanza.

La casella PEC sopra indicata rifiuta in automatico i messaggi provenienti da indirizzi di posta elettronica ordinaria/standard.

10.1 Domanda d'esame

La domanda di ammissione all'esame di abilitazione deve essere presentata da ogni singolo aspirante ispettore entro il termine perentorio individuato per ciascuna sessione d'esame nel provvedimento di fissazione del calendario d'esame e trasmessa a mezzo PEC all'Ufficio Motorizzazione Civile sede della Commissione d'esame liberamente prescelta dal candidato. Detta domanda deve essere firmata digitalmente ovvero, in caso di firma olografa, essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Possono presentare domanda di esame, indistintamente alle diverse Commissioni d'esame di questa Direzione Generale Territoriale, esclusivamente gli aspiranti ispettori che hanno frequentato il prescritto corso presso un **organismo di formazione avente sede nel territorio di questa Direzione Generale Territoriale** medesima (regioni Veneto, Emilia-



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

Romagna e Marche).

Per i corsi già conclusi alla data del 31.12.2022, in alternativa a quanto sopra precisato, l'istanza di esame può essere presentata anche in base alla residenza del candidato.

Per l'esame di **abilitazione iniziale**, unitamente all'istanza, dovrà essere trasmesso:

- il **fascicolo del candidato** costituito da:
 - i. titolo di studio;
 - ii. documentazione relativa all'esperienza maturata nelle aree riguardanti i veicoli stradali (art. 2, commi 5, 6 e 7, dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 17.04.2019);
 - iii. condizione di reciprocità e certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (per i cittadini extra-UE);
 - iv. attestato di frequenza con profitto del modulo formativo B di cui all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al requisito dell'onorabilità (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle informazioni personali (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica);
- attestazione del versamento relativo all'imposta di bollo per la domanda d'esame (**codice PagoPA N019**);
- attestazione del pagamento dei diritti per l'ammissione alla sessione d'esame pari a € 123,95 (**Tariffa A1 – codice PagoPA N171**).

Per l'esame di **integrazione dell'abilitazione**, unitamente all'istanza, dovrà essere trasmesso:

- il **fascicolo dell'ispettore** costituito da:
 - i. fascicolo del candidato (*sono esonerati gli ispettori "ope legis"*);
 - ii. abilitazione di modulo B (*sono esonerati gli ispettori "ope legis"*);
 - iii. documentazione comprovante lo status di ispettore "*ope legis*" (*sono esonerati gli ispettori di modulo B*);
 - iv. condizione di reciprocità e certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (per i cittadini extra-UE);
 - v. attestato di frequenza con profitto del modulo formativo C di cui all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019;
 - vi. attestato di frequenza, con profitto, di un corso di aggiornamento della formazione, conforme a quanto previsto dall'art. 9 del D.D. 16.02.2022 (*sono esonerati gli ispettori di modulo B e gli ispettori "ope legis" che hanno avuto accesso alla formazione di modulo C dopo il 26.02.2022*);
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al requisito dell'onorabilità (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle informazioni personali (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica);
- attestazione del versamento relativo all'imposta di bollo per la domanda d'esame (**codice PagoPA N019**);



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

- attestazione del pagamento dei diritti per l'ammissione alla sessione d'esame pari a € 123,95 (**Tariffa A1 – codice PagoPA N171**) ovvero € 103,29 (**Tariffa A2 – codice PagoPA N172**).

Il versamento dell'imposta di bollo e della tariffa deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, previa autenticazione a mezzo SPID.

I versamenti relativi al rilascio del certificato di formazione professionale non possono essere cumulati con quelli di ammissione all'esame perché riguardano voci tariffarie e operazioni differenti.

10.2 Domanda di rilascio del certificato di formazione professionale

Il rilascio del certificato di formazione professionale (certificato d'idoneità conseguente al superamento dell'esame di abilitazione modulo B o modulo C) è subordinato alla presentazione di una specifica domanda in bollo (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica), **tramite PEC**, all'Ufficio Motorizzazione Civile sede della Commissione d'esame presso cui l'esame è stato favorevolmente sostenuto. Detta domanda deve essere firmata digitalmente ovvero essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

È altresì ammessa la richiesta di rilascio di detto certificato contestualmente alla domanda d'esame attraverso l'allegazione alla stessa delle ricevute di pagamento dei prescritti diritti.

L'**oggetto della PEC**, per ragioni di protocollazione e smistamento, dovrà sempre essere conforme al seguente modello:

Ispettore revisione NOME e COGNOME – Certificato formazione professionale
(esempio: *Ispettore revisione Giuseppe Garibaldi – Certificato formazione professionale*)

Come chiarito in premessa, il mancato rispetto del suddetto parametro (oggetto della PEC) comporta l'automatica archiviazione dell'istanza.

La casella PEC sopra indicata rifiuta in automatico i messaggi provenienti da indirizzi di posta elettronica ordinaria/standard.

Unitamente all'istanza, dovrà essere trasmesso:

- attestazione del versamento relativo all'imposta di bollo per la domanda di rilascio del certificato di formazione professionale (idoneità a seguito del superamento dell'esame (**codice PagoPA N019**);
- attestazione del pagamento dei diritti per il rilascio del certificato di idoneità pari a € 5,16 (**Tariffa A3 – codice PagoPA N173**).

Il versamento dell'imposta di bollo e della tariffa deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, previa autenticazione a mezzo SPID.

I versamenti relativi al rilascio del certificato di formazione professionale non possono essere cumulati con quelli di ammissione all'esame perché riguardano voci tariffarie e operazioni



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

differenti.

Il versamento relativo al rilascio del certificato di formazione professionale può essere presentato anche dopo aver sostenuto l'esame con esito positivo, ma prima dell'iscrizione al RUI.

Nel caso in cui unitamente alla domanda d'esame sia stato richiesto anche il rilascio del certificato di formazione professionale attraverso l'allegazione alla stessa della ricevuta di pagamento dei prescritti diritti, al termine dell'esame, ai candidati risultati idonei alla prova pratica, è rilasciato a cura del Presidente della Commissione d'esame, un certificato d'idoneità conforme al modello previsto.

10.3 Ammissione agli esami

Le domande di esame vengono valutate in **rigoroso ordine cronologico**, ai fini della successiva ammissione alla sessione d'esame, dalla Commissione d'esame adita, in periodiche riunioni istruttorie debitamente verbalizzate, anche ai fini della successiva corresponsione del compenso.

Al termine di ciascuna riunione istruttoria, le istanze incomplete o presentate secondo una modalità diversa da quella individuata saranno formalmente **respinte**, ai fini di una successiva nuova integrale presentazione, fermo restando il termine ultimo fissato per ciascuna sessione d'esame (vedi paragrafo "COMMISSIONI D'ESAME").

Le istanze pervenute oltre il termine ultimo fissato saranno valutate ai fini della successiva sessione d'esame presso la medesima Commissione e, conseguentemente, rimarranno temporaneamente senza esito.

Al termine di ogni riunione istruttoria, per ogni candidato la cui istanza risulta regolarmente presentata, sarà adottato dal Presidente il provvedimento di **convocazione** (data, ora e luogo dell'esame) o **non ammissione**. Detto provvedimento è notificato agli interessati, tramite PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda, a cura dell'ufficio di segreteria di ciascuna Commissione.

Ove il numero delle domande pervenute, per ogni singola sessione, dovesse essere superiore a 100, il Presidente della Commissione, previa autorizzazione di questa Direzione Generale Territoriale, potrà individuare una seconda data per l'effettuazione della prova teorica a quiz.

Parimenti, ove il numero di domande pervenute negli ultimi 15 giorni rispetto al termine ultimo fissato per ciascuna sessione d'esame fosse superiore a 40, il Presidente della Commissione, previa autorizzazione di questa Direzione Generale Territoriale, potrà individuare una seconda data per l'effettuazione della prova teorica a quiz.

Ove il numero di candidati ammessi all'esame, per ogni singola sessione d'esame, dovesse essere inferiore a 60, il Presidente provvederà a darne comunicazione a questa Direzione Generale Territoriale ai fini della valutazione di una riduzione del numero complessivo di sessioni d'esame da individuare per l'anno successivo.

In ogni caso, **tra la data di notifica all'interessato del provvedimento di ammissione**



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

all'esame e la data dell'esame deve esserci sempre una finestra temporale di almeno 10 giorni solari.

All'atto dell'insediamento, durante ogni riunione istruttoria, i singoli componenti della Commissione sottoscrivono, con riferimento ai candidati valutati, una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, D.P.R. 487/1994. Dette dichiarazioni sono allegate al verbale della riunione.

Ove invece emerga una situazione di incompatibilità e/o conflitto, anche potenziale, il Presidente della Commissione, previa autorizzazione di questa Direzione Generale Territoriale, trasmetterà l'istanza del candidato ad un'altra Commissione d'esame.

Fino alla informatizzazione delle prove di esame, in sede di specifica riunione preliminare, ciascuna Commissione provvede a predisporre le schede cartacee dei quiz da somministrare all'atto dell'esame teorico, estraendole dallo specifico *database* a tale scopo predisposto e pubblicato sul sito internet www.dgtne.it. Ogni scheda quiz deve recare il timbro dell'Ufficio e la firma di almeno un membro della Commissione esaminatrice. Il plico contenente tutte le schede quiz elaborate dalla Commissione deve essere riposto in una busta sigillata e vidimata dai singoli componenti della Commissione, da custodire fino al giorno dell'esame.

I lavori della Commissione sono registrati in uno o più specifici verbali giornalieri.

10.4 Modalità di svolgimento dell'esame

Il giorno fissato per la prova teorica (quiz), prima dell'inizio delle operazioni, i singoli componenti della Commissione sottoscrivono, con riferimento ai candidati convocati, una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, D.P.R. 487/1994. Detta dichiarazione è allegata al verbale della seduta d'esame.

Successivamente, all'ora stabilita, il Presidente della Commissione procede all'appello nominale dei candidati avvalendosi dell'ufficio di segreteria della stessa, provvedendo all'accertamento dell'identità personale degli stessi.

A ciascun candidato viene assegnata una postazione nella quale lo stesso dovrà svolgere la prova.

I candidati **assenti** all'atto dell'appello potranno essere ammessi alla successiva sessione d'esame previa formulazione di specifica istanza in carta semplice.

Il Presidente fa quindi constatare a due testimoni l'integrità della chiusura del piego contenente le schede dei quiz e, successivamente, aperto il piego, fa distribuire in modo casuale le schede cartacee dei quiz e comunica ai candidati i tempi di consegna degli elaborati.

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri. I telefoni cellulari e ogni altra apparecchiatura ricetrasmittente saranno consegnati alla segreteria all'atto dell'accertamento dell'identità del candidato.

Gli elaborati debbono essere redatti esclusivamente con penna nera o blu.



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

I candidati non possono portare dall'esterno carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di altra natura.

Il candidato che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dall'esame.

La vigilanza sul regolare svolgimento dell'esame è assicurata dalla Commissione; a tal riguardo, almeno due componenti della stessa devono sempre trovarsi in aula.

L'esclusione di un candidato dalla prova può anche essere disposta dalla Commissione, successivamente, in sede di valutazione della prova, per effetto del rilievo di anomalie formali o sostanziali.

Il candidato, al termine della prova, completa gli elaborati con le proprie generalità e la propria firma ed abbandona l'aula. Per oggettive ragioni di trasparenza, sino alla consegna dell'ultimo elaborato, almeno due candidati dovranno sempre essere nell'aula svolgimento dell'esame.

I candidati giudicati idonei alla prova teorica (quiz) accedono alla successiva prova pratica vertente sul controllo tecnico di un veicolo conforme alla tipologia di abilitazione richiesta che, di norma, si svolge in una data differente.

Il calendario delle prove pratiche (data, ora e luogo dell'esame) è comunicato ai candidati unitamente all'esito della prova teorica (quiz) ovvero attraverso il sito internet dell'Ufficio, avendo cura di non indicare, per ragioni di privacy, le relative generalità.

La **prova di esame a quiz** per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei **veicoli leggeri** (modulo formativo B) è strutturata su 60 domande in modalità "vero o falso" da risolvere in 40 minuti e si intende superata nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a 4.

Nelle more della prevista informatizzazione delle prove d'esame, la composizione del questionario d'esame, con riferimento al *database* ministeriale, è così strutturata:

Modulo	Argomento	Nr. domande del questionario d'esame
B1	TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA	
B1A	a) Sistemi di frenatura	3
B1B	b) Sterzo	1
B1C	c) Campi visivi	1
B1D	d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici	2
B1E	e) Assi, ruote e pneumatici	4
B1F	f) Telaio e carrozzeria	8
B1G	g) Rumori ed emissioni	2
B1H	h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali	5
B1I	i) Sistemi IT di bordo	1
B2	METODI DI PROVA	
B2A	a) Ispezioni visive sul veicolo	7
B2B	b) Valutazione delle carenze	1
B2C	c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo	7
B2D	d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare	7



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

Modulo	Argomento	Nr. domande del questionario d'esame
B2E	e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione	4
B3	PROCEDURE AMMINISTRATIVE	
B3A	a) Sistemi di gestione della qualità (norme ISO)	1
B3B	b) Ambiente e sicurezza nei centri di revisione	1
B3C	c) Centri di controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio	2
B3D	d) Centri di controllo: verifiche ispettive	2
B3E	e) Applicazioni IT relative ai controlli ed all'amministrazione	1
	TOTALE	60

La **prova di esame a quiz** per l'integrazione dell'abilitazione di ispettore autorizzato (conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei **veicoli pesanti** - modulo formativo C) è strutturata su 30 domande in modalità "vero o falso" da risolvere in 20 minuti e si intende superata nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a 2.

Nelle more della prevista informatizzazione delle prove d'esame, la composizione del questionario d'esame, con riferimento al *database* ministeriale, è così strutturata:

Modulo	Argomento	Nr. domande del questionario d'esame
C1	TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA	
C1A	a) Sistemi di frenatura misti	2
C1B	b) Sterzo	1
C1C	c) Campi visivi	1
C1D	d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici	1
C1E	e) Assi, ruote e pneumatici	2
C1F	f) Telaio e carrozzeria	7
C1G	g) Rumori ed emissioni	1
C1H	h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali e complessi veicolari	4
C1I	i) Sistemi IT di bordo	1
C2	METODI DI PROVA	
C2A	a) Ispezioni visive sul veicolo	4
C2B	b) Valutazione delle carenze	1
C2C	c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo	2
C2D	d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare	1
C2E	e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione	2
	TOTALE	30

In caso di esito negativo della prova a quiz, il nuovo esame non può essere sostenuto prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data della prova non superata, previa presentazione di una nuova istanza secondo quanto stabilito nei paragrafi che precedono.

La **prova pratica** prevede l'utilizzo di una linea di revisione e di un veicolo conforme alla tipologia di abilitazione richiesta ed è finalizzata all'accertamento della capacità di effettuare il controllo tecnico di un veicolo ed a quella di utilizzo delle apparecchiature di revisione.



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

Per ciascuna giornata fissata per l'effettuazione delle prove pratiche, prima dell'inizio delle operazioni, i singoli componenti della Commissione sottoscrivono, con riferimento ai candidati convocati, una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, D.P.R. 487/1994. Detta dichiarazione è allegata al verbale della seduta d'esame.

In caso di esito negativo, il nuovo esame pratico non può essere sostenuto prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data della prova non superata, previa presentazione, tramite PEC, di apposita istanza in bollo (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica) finalizzata a sostenere detta prova.

L'**oggetto della PEC**, per ragioni di protocollazione e smistamento, dovrà sempre essere conforme al seguente modello:

Ispettore revisione NOME e COGNOME – Seconda prova pratica
(esempio: Ispettore revisione Giuseppe Garibaldi – Seconda prova pratica)

Come chiarito in premessa, il mancato rispetto del suddetto parametro (oggetto della PEC) comporta l'automatica archiviazione dell'istanza.

La casella PEC sopra indicata rifiuta in automatico i messaggi provenienti da indirizzi di posta elettronica ordinaria/standard.

Ove il candidato richieda, per ragioni di speditezza ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, di sostenere la prova pratica presso una diversa Commissione d'esame, il Presidente, previa autorizzazione di questa Direzione Generale Territoriale, trasmetterà l'istanza alla Commissione all'uopo individuata.

Il versamento dell'imposta di bollo di cui sopra deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, previa autenticazione a mezzo SPID (**codice PagoPA N019**);

In caso di un secondo esito negativo della prova pratica, ai fini del conseguimento dell'abilitazione (iniziale o d'integrazione) il candidato dovrà sostenere un nuovo esame (teoria e pratica) previa presentazione di una di una nuova istanza secondo quanto stabilito nei paragrafi che precedono.

10.5 Conservazione atti sessione d'esame

Al termine di ogni singola sessione d'esame, tutta la documentazione relativa alla stessa (verbali riunioni istruttorie, verbale riunione preliminare, verbali sedute d'esame - e relativi allegati) è raccolta in un unico dossier conservato agli atti dell'Ufficio Motorizzazione Civile sede della Commissione d'esame per un periodo di 5 anni.

Parimenti, a cura dell'ufficio di segreteria di ciascuna Commissione d'esame, è trasmesso a questa Direzione Generale Territoriale il report complessivo della sessione d'esame; detto report (in formato EXCEL fino alla completa digitalizzazione delle procedure d'esame) contiene:

- il numero di domande pervenute (suddiviso tra B, C ed "ope legis" C);



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

- il numero di candidati ammessi (suddiviso tra B, C ed “*ope legis*” C);
- il calendario completo degli esami e dei componenti della Commissione per ogni singola riunione e seduta;
- il numero di candidati idonei, respinti ed assenti alla prova teorica (suddiviso tra B, C ed “*ope legis*” C);
- il numero di candidati idonei, respinti ed assenti alla prova pratica (suddiviso tra B, C ed “*ope legis*” C).

11. **ISCRIZIONE AL RUI**

Il RUI assolve alla funzione di elenco informatico di registrazione degli ispettori abilitati, autorizzati ed ausiliari e delle informazioni ad essi associati.

Relativamente agli ispettori autorizzati, il RUI contiene le seguenti informazioni:

- **anagrafica:**
 - codice dell'ispettore (generato dal sistema ed identificativo dell'ispettore);
 - categoria (ispettore modulo B “*ope legis*”, ispettore modulo B o ispettore modulo C);
 - nome e cognome;
 - data e luogo di nascita (Comune e Provincia o Stato estero);
 - codice fiscale;
 - indirizzo di residenza;
 - indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC);
 - **solo per gli ispettori di modulo C** - estremi della polizza di cui all'art. 17, comma 1 lettera b), del D.M. 446/2021 come modificato dal D.M. 237/2023, con indicazione della data di scadenza (*copertura assicurativa contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00. La copertura deve estendersi anche ai rischi per danni cagionati a persone o cose, nonché agli infortuni sul lavoro riguardanti la propria persona e quella di terzi, occorsi nell'esercizio della propria funzione durante le prove di revisione dei veicoli pesanti*). Nel caso si tratti di 2 o più polizze la scadenza indicata è la prima tra tutte;
 - firma digitale;
- **formazione e abilitazione:**
 - **ispettori “ope legis”**: data di abilitazione e/o di autorizzazione ad espletare attività come responsabile tecnico presso un'officina di revisione per veicoli leggeri e l'indicazione della Amministrazione provinciale (Provincia o Città metropolitana) competente;
 - **ispettori di modulo B**, non “*ope legis*”: data dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione e data del certificato di formazione professionale;
 - **ispettori di modulo C**: data dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione e data del certificato di formazione professionale;
 - abilitazione ispettore di modulo C di un ispettore “*ope legis*”, che ha iniziato la frequenza del corso di modulo C prima della data del 26.02.2022, ed ha superato il relativo esame: attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento della formazione;
- **formazione di aggiornamento:**
 - data dell'attestato di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento della formazione;
- **provvedimenti sanzionatori:**
 - sospensioni dell'abilitazione e data del provvedimento;
 - riattivazione dell'abilitazione e data del provvedimento;
 - revoca dell'abilitazione e data del provvedimento - alla revoca consegue la cancellazione dal RUI;



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

- **centro di controllo revisione veicoli leggeri:**

- codice del centro di controllo;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- data di fine (eventuale) del rapporto di lavoro.

L'**iscrizione** al RUI degli ispettori autorizzati (modulo B o modulo C) consegue, a domanda (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica), all'esito positivo dell'esame. La domanda, in bollo, può essere presentata anche unitamente alla richiesta di rilascio del certificato di formazione professionale (vedi paragrafo "COMPETENZA TERRITORIALE").

L'**iscrizione** al RUI degli ispettori "ope legis" non in attività e degli ispettori ausiliari è soggetta alla presentazione di specifica istanza in bollo (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica) (vedi paragrafo "COMPETENZA TERRITORIALE").

L'**iscrizione** al RUI degli ispettori "ope legis" in attività è, come detto in precedenza, di competenza dell'Amministrazione provinciale (Provincia o Città metropolitana) territorialmente competente in ragione della sede di esercizio dell'attività (vedi paragrafo "COMPETENZA TERRITORIALE").

Il versamento dell'imposta di bollo di cui sopra deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, previa autenticazione a mezzo SPID (**codice PagoPA N019**);

All'esito dell'iscrizione l'Ufficio responsabile del procedimento, secondo quanto stabilito nel paragrafo "COMPETENZA TERRITORIALE", provvede a trasmettere, tramite PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'ispettore autorizzato:

- a. il riepilogo dei principali dati gestiti dal RUI, comprensivo della data degli esami e dei corsi sostenuti, dell'indicazione degli Enti di formazione erogatori degli stessi e delle informazioni relative all'abilitazione conseguita (data e tipologia);
 - b. il certificato di iscrizione al RUI (che contiene: data di iscrizione, categoria di appartenenza, codice di iscrizione e autorità che ha certificato l'abilitazione);
- mentre le credenziali per l'accesso al Portale dell'Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), ai fini dell'esercizio dell'attività di revisione, sono comunicate direttamente dal sistema.

Il medesimo Ufficio può effettuare, anche a campione, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese e presentate dagli ispettori in sede di istruttoria delle domande d'esame.

Gli ispettori di modulo B o gli ispettori *"ope legis"* non in attività, nel caso in cui intraprendano un rapporto di lavoro subordinato con un centro di controllo, dovranno presentare il proprio certificato di iscrizione al RUI all'Amministrazione provinciale (Provincia o Città Metropolitana) territorialmente competente in ragione della sede del centro di controllo, che si occuperà dell'abbinamento dell'ispettore al centro di controllo.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo dei veicoli, gli *"ispettori autorizzati"*, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, dovranno obbligatoriamente dotarsi di un **certificato di firma digitale remota qualificata**, emesso su dominio aperto, da selezionare tra le soluzioni offerte dalle Certification Authority che abbiano proceduto ad integrare i propri servizi con i sistemi di Motorizzazione (alla data del 28.10.2022 solo Infocert e Aruba).



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

L'operatività degli ispettori autorizzati di modulo C (revisione dei veicoli pesanti) presso gli operatori autorizzati e presso i centri 870, è regolata, nell'ambito territoriale di competenza di questa Direzione Generale Territoriale, dalla Direttiva 10/2023/DGTNE del 14.06.2023 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli pesanti, gli ispettori di modulo C, unitamente all'istanza di designazione (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica), devono presentare specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'insussistenza di **cause di esclusione** e di **condizioni di incompatibilità o conflitto d'interessi** anche potenziale rispetto agli operatori autorizzati ed ai centri 870 operanti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio della Motorizzazione Civile presso il quale dichiarano la disponibilità ad operare (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica) - da rendere anche in caso non sussistano tali condizioni. Al contempo dovrà altresì essere dichiarato l'impegno a comunicare tempestivamente al medesimo Ufficio l'eventuale insorgenza di una delle suddette situazioni di esclusione o incompatibilità o conflitto d'interessi.

Fino alla data di entrata in esercizio della nuova versione informatica del RUI e del nuovo applicativo di gestione del processo d'iscrizione restano in vigore le suddette disposizioni.

12. AGGIORNAMENTO DELL'ISCRIZIONE AL RUI

L'aggiornamento nel RUI della posizione del singolo ispettore autorizzato può avvenire:

- su istanza di parte nei seguenti casi:
 - formazione periodica;
 - firma digitale;
 - assicurazione;
- d'ufficio:
 - provvedimenti sanzionatori.

L'aggiornamento su istanza di parte è subordinato alla presentazione di una specifica domanda, tramite PEC, all'Ufficio competente (vedi paragrafo "COMPETENZA TERRITORIALE"). Detta domanda deve essere firmata digitalmente ovvero essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Unitamente all'istanza, redatta secondo il modello stabilito (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica), dovrà essere trasmesso (secondo il caso che ricorre):

- attestato di frequenza con profitto al corso di aggiornamento;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle informazioni personali (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica);
- attestazione del versamento relativo all'imposta di bollo per la domanda di aggiornamento.

L'**oggetto della PEC**, per ragioni di protocollazione e smistamento, dovrà sempre essere conforme al seguente modello:

Ispettore revisione NOME e COGNOME – Aggiornamento
(esempio: Ispettore revisione Giuseppe Garibaldi – Aggiornamento)

Come chiarito in premessa, il mancato rispetto del suddetto parametro (oggetto della PEC) comporta l'automatica archiviazione dell'istanza.



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

La casella PEC sopra indicata rifiuta in automatico i messaggi provenienti da indirizzi di posta elettronica ordinaria/standard.

Il versamento dell'imposta di bollo di cui sopra deve avvenire mediante il canale PagoPA accessibile attraverso il sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, previa autenticazione a mezzo SPID (codice PagoPA N019);

13. ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ISPETTORE AUTORIZZATO

L'esercizio della funzione di **ispettore autorizzato di modulo B** è soggetto ai seguenti obblighi:

- presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione di sua competenza e responsabilità;
- informare la persona che presenta il veicolo al controllo delle carenze riscontrate e da correggere;
- controllare la funzionalità della linea di revisione, comprese le attrezzature ivi disposte;
- richiedere formalmente al titolare dell'impresa il tempestivo intervento di ripristino della linea di revisione, ove necessario;
- controllare l'avvenuta registrazione della taratura periodica delle attrezzature di controllo e, per il fonometro, procedere alla verifica di taratura attraverso il relativo calibratore;
- trasmettere l'esito delle revisioni al CED tramite il collegamento informatico;
- curare la stampa della certificazione di avvenuta revisione.

L'esercizio della funzione di **ispettore autorizzato di modulo C** è soggetto ai seguenti obblighi:

- presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione di sua competenza e responsabilità;
- acquisire una dichiarazione del proprietario del veicolo (ovvero dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio) attestante la corretta attività di manutenzione eseguita sul veicolo ai fini della verifica dello stato di efficienza degli organi e delle parti del veicolo non raggiungibili senza smontaggio;
- essere esente, al momento di un controllo tecnico, da cause di esclusione e da incompatibilità o conflitti di interesse, in modo da assicurare che sia mantenuto un elevato livello di imparzialità ed obiettività. A tal riguardo, all'atto della comunicazione della propria disponibilità ad operare presso un Ufficio di questa Direzione Generale Territoriale, deve dichiarare:
 - 1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione o di incompatibilità o conflitto d'interessi previste dall'art. 17, commi 3, 4, 5 e 6-bis, del D.M. 446/2021 come modificato dal D.M. 237/2023;
 - 2) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Ufficio della Motorizzazione Civile, l'eventuale insorgenza di una delle suddette condizioni;
 - 3) di impegnarsi a comunicare all'Ufficio della Motorizzazione Civile, prima dello svolgimento di ogni singola seduta operativa per la quale è stato designato (al più tardi entro le ore 12 del giorno del giorno precedente), tramite PEC, all'indirizzo istituzionale di riferimento dell'Ufficio, l'orario d'inizio delle operazioni e l'assenza di qualsiasi conflitto d'interessi, anche potenziale, con il soggetto richiedente la seduta e con il soggetto presso il quale la seduta operativa si svolge e ad astenersi dall'effettuazione di operazioni di revisione qualora il conflitto d'interessi dovesse insorgere (nei confronti del titolare intestatario del/i veicolo/i da revisionare) durante lo svolgimento della seduta;
- conservare i moduli di prenotazione contenenti, tra l'altro, l'annotazione gli esiti delle prove



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

- strumentali e visive effettuate, per un periodo di 24 mesi e renderli disponibili, a richiesta, al personale di questa Direzione Generale Territoriale, quale Organismo di supervisione;
- informare la persona che presenta il veicolo al controllo delle carenze riscontrate e da correggere;
 - controllare la funzionalità della linea di revisione, comprese le attrezzature ivi disposte;
 - richiedere formalmente al titolare dell'impresa il tempestivo intervento di ripristino della linea di revisione, ove necessario;
 - controllare l'avvenuta registrazione della taratura periodica delle attrezzature di controllo e, per il fonometro, procedere alla verifica di taratura attraverso il relativo calibratore;
 - trasmettere l'esito delle revisioni al CED tramite il collegamento informatico;
 - curare la stampa della certificazione di avvenuta revisione.

L'ispettore autorizzato nell'esercizio delle sue funzioni si conforma, altresì, alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D.M. 214/2017 e relativi allegati, nonché alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.D. 211/2018 e ad ogni altra eventuale disposizione attuativa ed istruzione operativa.

14. VIGILANZA SUGLI ISPETTORI AUTORIZZATI

La vigilanza sugli **ispettori autorizzati** che operano presso i centri di controllo privati e presso i centri 870, ubicati nell'ambito delle regioni Veneto, Emilia-Romagna e Marche è svolta dagli Uffici/Sezioni della Motorizzazione Civile territorialmente competenti in ragione della sede operativa.

Ferme restando le competenze degli ispettori sopra declinate, la vigilanza sul regolare costante possesso dei requisiti prescritti e sul corretto *modus operandi*, viene svolta in modo occasionale o programmato secondo quanto disposto dalla vigente Direttiva del Capo del Dipartimento n. 192 in data 04.07.2018, con i necessari adeguamenti dei modelli di verbale utilizzati (*"Verbale di Ispezione Imprese Autorizzate allo svolgimento delle revisioni"* e *"Verbale di Ispezione Ispettori autorizzati allo svolgimento delle revisioni"*).

Irregolarità gravi che comportano l'adozione di un provvedimento di sospensione o revoca del certificato di ispettore sono:

- a) perdita dei requisiti e/o delle condizioni prescritte per:
 - la validità dell'autorizzazione;
 - i requisiti di cui all'[articolo 240](#), comma 1, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (onorabilità);
- b) effettuazione delle revisioni in difformità dalle prescrizioni vigenti;
- c) violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del [D.M. 214/2017](#), in ragione del fatto che:
 - non è esente da conflitti di interesse;
 - non ha informato la persona che presenta il veicolo al controllo delle carenze riscontrate e da correggere;
 - i risultati del controllo tecnico siano stati modificati al di fuori dei casi previsti dall'Autorità competente.

L'accertamento della carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti al punto a) comporta la cancellazione dal registro RUI.

L'accertamento della permanenza dei requisiti sopraelencati va eseguito, anche con controlli a



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

campione.

All'esito negativo del controllo l'Ufficio responsabile dell'attività ispettiva provvede a adottare una "Sollecitazione ad adempiere" nelle forme indicate dalla richiamata Direttiva 192/2018, assegnando un termine non superiore a 10 giorni solari per rimuovere l'irregolarità.

Dopo la "Sollecitazione ad adempiere", le irregolarità rilevate (indipendentemente dalla circostanza che siano state eventualmente rimosse) dovranno essere prontamente comunicate a questa Direzione Generale Territoriale, unitamente ad una breve relazione illustrativa, ai verbali e ad ogni altro documento utile a definire il conseguente provvedimento sanzionatorio.

La sanzione comminabile da questa Direzione Generale Territoriale, in ragione della gravità dell'irregolarità (proporzionalità) ed in accordo con il principio di gradualità, potrà essere:

- a) diffida;
- b) sospensione;
- c) revoca.

La **diffida** ricorre quando, a seguito di attività di vigilanza eseguita presso la sede del centro di controllo, congiuntamente o disgiuntamente dalla vigilanza telematica eseguita attraverso l'utilizzazione del protocollo MCTCNet2, si siano registrate non conformità.

All'ispettore viene assegnato un termine di 10 giorni entro cui far pervenire a questa Direzione Generale Territoriale, a mezzo PEC, una dettagliata memoria giustificativa.

Esaminati gli atti, nella diffida saranno prescritte tutte le appropriate misure provvisorie o complementari necessarie per ripristinare o garantire la conformità.

La **sospensione**, che può avere una durata minima di 30 giorni e massima di 180 giorni, si applica nei seguenti casi:

- gravità e grado di responsabilità delle irregolarità rilevate;
- 2 diffide nel corso di 12 mesi a partire dalla data della prima diffida, a condizione che le prescrizioni date non siano state osservate nei termini prescritti.

La **revoca**, cui consegue la cancellazione dal RUI, si realizza nei seguenti casi:

- gravità e grado responsabilità delle irregolarità rilevate;
- 3 diffide nel corso di 24 mesi a partire dalla data della prima diffida, anche se le prescrizioni date sono state osservate nei termini prescritti;
- 2 sospensioni nel corso di 24 mesi a partire dalla data della prima sospensione.

Ferme restando le responsabilità amministrative a carico del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante di imprese, consorzi o società consortili autorizzate dalle Amministrazioni provinciali all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli (art. 80/8 del C.d.S.) che conseguono per:

- mancato rispetto dei termini e modalità di emissione dell'esito, del certificato e dell'attestato della revisione;
- mancato possesso o inidoneità delle attrezzature tecniche;
- perdita dei requisiti per ottenere l'autorizzazione;
- inadempienza alle disposizioni in materia di revisione;

non vi è alcuna responsabilità per l'ispettore (fatte salve le violazioni per le quali egli è responsabile



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

in maniera esclusiva ovvero corresponsabile) nei seguenti casi:

- omessa conservazione, o omessa consegna durante l'ispezione, dei documenti attestanti l'esito della revisione (richiesta di revisione del proprietario e referti delle prove e seguite);
- omessa compilazione del registro tenuto in versione informatica;
- mancanza o incompletezza di una delle certificazioni da conservare agli atti;
- emissione di certificazione di revisione errata;
- mancata emissione della certificazione ed attestato di revisione con esito.

Resta in ogni caso in capo all'ispettore, in qualità di pubblico ufficiale, in via esclusiva od in concorso con il titolare, la **responsabilità penale** per reati contro la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dal Libro secondo, Titolo II, Capo I, del Codice penale.

Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata.

La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT.

Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est (www.dgtne.it).

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Paolo AMOROSO



MIT

dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgtne@mit.gov.it